



N° PAP-01362-2024

Il presente atto viene affisso all'Albo
Pretorio on-line
dal 04/10/2024 al 19/10/2024

L'incaricato della pubblicazione
ANTONIO REDA

Comune di Camerota

Provincia di Salerno

AREA: AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DETERMINAZIONE RCG N° 785/2024 DEL 04/10/2024

N° DetSet 94/2024 del 04/10/2024

Responsabile del Settore: GIOVANNI CASTALDI

Responsabile P.O.:

Istruttore proponente: ALESSIA MILO

OGGETTO: Costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2024. Impegno di spesa

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'


Il Sottoscritto _____
in qualità di _____

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 785/2024, composta da n° fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Camerota, _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Documento firmato a cura del Soggetto Autorizzato

 ANTONIO REDA

04/10/2024 11:24:38

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZIO PERSONALE

Premesso che il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni locali è disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001 e dai contratti collettivi nazionali di comparto. Le predette fonti individuano gli ambiti riservati alla contrattazione collettiva nazionale e le materie devolute agli accordi decentrati integrativi stipulati a livello di singolo ente, definendo i diversi modelli di relazioni, le procedure e i soggetti coinvolti.

Rilevato che l'art. 40, comma 3-quinques, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., prevede che:

- il modello di contrattazione per il pubblico impiego è articolato su due livelli e, cioè, contrattazione nazionale triennale di tipo normativo e di tipo economico e contrattazione decentrata integrativa triennale di tipo normativo e annuale di tipo economico;
- la contrattazione collettiva nazionale dispone le modalità di utilizzo delle risorse decentrate, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa, demandando agli enti locali la possibilità di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Preso atto che in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL a valere per triennio 2019/2021, per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali, che all'art. 8 ha confermato la disciplina preesistente inserita nel CCNL del 21.05.2018 relativa alla contrattazione decentrata integrativa per il personale del comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2016/2018;

Visto l'art. 8 del CCNL del comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16.11.2022, in base al quale in ogni Ente del comparto si procede alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di durata triennale finalizzato alla negoziazione delle materie indicate all'art. 7 dello stesso CCNL e alla determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, c.d. risorse decentrate;

Dato atto che nella Delegazione trattante del 24.11.2023, la parte pubblica e la parte sindacale hanno proceduto alla stipula del *contratto decentrato normativo* a valere per il triennio 2023/2025, dando atto che a seguito della sottoscrizione definitiva del successivo CCNL a valere per il triennio 2022/2024, si procederà al rinnovo del predetto CCDI per disciplinare a livello decentrato i nuovi istituti contrattuali rimessi a tale livello;

Considerato che, in base alle disposizioni dettate dal succitato art. 8 del nuovo CCNL, annualmente si procede alla sottoscrizione di un *contratto decentrato di parte economica* per l'utilizzo delle risorse disponibili in ogni Ente e destinate al finanziamento degli istituti contrattuali demandati alla contrattazione integrativa, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 80 del medesimo CCNL.

Dato atto che il fondo delle risorse decentrate è determinato annualmente dagli Enti, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 sopra richiamato, il quale dopo aver confermato le modalità di costituzione del fondo inserite all'art. 67 del CCNL sottoscritto in data 21.05.2018 che distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima indicata come "risorse

decentrate stabili” e la seconda qualificata come “risorse decentrate variabili”, ha previsto una nuova disciplina per la determinazione del fondo delle risorse stabili che ricomprende tutte le fonti di finanziamento che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo e delle risorse variabili che ricomprende importi qualificati come eventuali e variabili di anno in anno;

Precisato che l'Aran, nei propri orientamenti applicativi pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia, ha sempre precisato che la tipologia di risorse decentrate denominate "stabili" ha come finalità non solo una maggiore chiarezza nella determinazione corretta degli oneri in sede decentrata, ma anche, e soprattutto, una più certa delimitazione dei finanziamenti che possono essere destinati ai compensi, che hanno la caratteristica della certezza e della stabilità nel tempo con la conseguente riduzione, altrettanto stabile, della somma complessiva annua realmente disponibile e utilizzabile per nuove iniziative di incentivazione, sia di natura stabile che variabile;

Tenuto conto che, in base a quanto indicato dall'ARAN con il parere RAL087 del 05.06.2011 pubblicato nella Sezione “Orientamenti applicativi”, la determinazione delle risorse stabili è posta direttamente in capo all'ente, in particolare al funzionario competente in materia di personale, trattandosi di un mero adempimento aritmetico, senza alcun margine di discrezionalità;

Considerato che, in attesa di procedere all'avvio del tavolo negoziale per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di parte economica per l'utilizzo delle risorse decentrate per l'anno 2024, si rende necessario procedere ad una prima determinazione del fondo delle risorse decentrate stabili, con contestuale impegno di spesa per il finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse economiche aventi carattere di certezza e di continuità;

Rilevato che il comma 1 del succitato art. 79 dispone che a decorrere dall'anno 2024 il fondo delle risorse stabili è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018, che, comprensivo degli importi indicati al medesimo comma 1, lettera b), c) e d), e delle risorse già a carico del bilancio indicate dal comma 1-bis dello stesso articolo 79, resta confermato anche per gli anni successivi;

Rilevato che:

- in base a quanto disposto dall'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, come modificato dal comma 456 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013, a decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al fondo delle risorse stabili sono decurtate per un importo complessivo di € 1.931,00, pari alle riduzioni operate nel periodo 2010/2014 per effetto della disciplina innanzi indicata;
- l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, nello stabilire un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevede che a partire dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse decentrate destinate annualmente al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche non può superare il corrispondente importo dell'anno 2016;

Dato atto che, per quanto riguarda l'individuazione delle risorse soggette ai limiti sul tetto del salario accessorio imposto dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 25.05.2017, la Ragioneria Generale dello Stato, con il parere prot. 251040 del 03/12/2018, ha chiarito che la predetta norma di contenimento riguarda il complesso delle risorse destinate al salario accessorio del personale da riferirsi all'”*ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al*

trattamento accessorio del personale”, come individuato dall’articolo 67 del CCNL del 21 maggio 2018 (attualmente art. 79 del CCNL 16.11.2022), all’*ammontare destinato nell’anno al finanziamento delle posizioni organizzative*”, a carico del bilancio dell’ente ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del medesimo CCNL del 2018 (attualmente elevate qualificazioni di cui all’art. 17, comma 2, del CCNL 16.11.2022) e all’*ammontare delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario*”, come individuate ai sensi dell’articolo 14 del CCNL del 1 aprile 1999;

Dato atto che:

- Il fondo per il lavoro straordinario risulta determinato in un importo pari ad € 10.466,00, ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 1° aprile 1999, con contestuale impegno di spesa;
- Il fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato per l’area delle elevate qualificazioni, risulta determinato in un importo di € 68.140,00 comprensivo di una quota pari al 15% del fondo complessivo destinato al finanziamento della retribuzione di risultato;

Letto e Richiamato l’art. 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, con il quale il legislatore ha introdotto una nuova disciplina per la determinazione delle capacità assunzionali negli enti locali che incide anche nella costituzione dei fondi delle risorse decentrate, secondo cui il limite al trattamento accessorio, di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;

Rilevato che, con il DPCM del 17 marzo 2020, emanato in attuazione delle disposizioni sopra richiamate, è stato precisato che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e che il limite ai fondi per la contrattazione decentrata può essere adeguato in base alla consistenza del personale in servizio e alle nuove assunzioni effettuate nell’anno di riferimento, fatto salvo il limite iniziale riferito all’anno 2016 qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018;

Preso atto che

- il personale in servizio al 31/12/2018 risulta determinato in n. 19,1664 unità e che nell’anno 2024, sulla scorta delle assunzioni programmate con il piano dei fabbisogni di personale approvato con delibera di Giunta comunale n. 14 del 31.01.2024, si è registrato un incremento del personale in servizio determinato in n. 19,9171 unità, considerando i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, proporzionalmente rapportati rapporto a tempo pieno per omogeneità di confronto;
- la quota complessiva da inserire nel fondo viene determinata in misura pari al numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell’accessorio rilevato nel 2018, e che, per quanto precede, il servizio personale, nel rispetto della metodologia operativa formalizzata dalla Ragioneria Generale dello Stato con il parere prot. n. 179877 del 01/09/2020, ha proceduto alla quantificazione del budget per un importo pari ad € 5.372,82, da considerare quale incremento del limite del fondo del trattamento accessorio complessivo anno 2016, in quanto tale importo va in deroga ai vincoli sul limite del salario accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Tenuto conto che, a seguito integrazione delle somme ex art. 34, comma 2 del D.L. n. 33/2019, il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2016 è stato rideterminato, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e del parere MEF prot. 256170 del 13/12/2018, in un importo complessivo pari ad € **168.648,82**, quantificato in base alle regole dettate nel tempo dalle circolari della Ragioneria Generale dello Stato, come illustrato nella tabella di seguito riportata, e pertanto tale importo rappresenta il limite del fondo da non superare per l'anno 2024;

Esaminata la proposta di costituzione del fondo delle risorse stabili per la contrattazione decentrata, che viene quantificato in € 101.565,32, comprensivo di un importo pari ad € 8.448,54 afferenti le risorse non soggette a riduzione ai sensi dell'art. 11 del decreto legge n. 135 del 14.12.2018, delle disposizioni contenute nell'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.2022, ferma restando la possibilità di integrare il fondo medesimo con le risorse ritenute neutre ai fini della citata disciplina vincolistica, come analiticamente indicate dalla Ragioneria generale dello Stato con parere n. 257831 del 18 dicembre 2018, come si evince dalle tabelle di cui all'allegato "A", che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Preso atto che, alla luce di quanto sopra illustrato, il fondo delle risorse decentrate stabili per l'anno 2024, comprensivo delle risorse destinate al lavoro straordinario e al fondo per l'area delle elevate qualificazioni, risulta superiore al limite di spesa anno 2016 e, pertanto, lo stesso deve essere ridotto di un importo pari ad € 8.445,78 ai sensi dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

Dato atto che l'art. 80 del CCNL 16.11.2022, recante le linee generali sull'utilizzo del fondo delle risorse decentrate, ha precisato che il fondo delle risorse stabili deve garantire prioritariamente il finanziamento degli istituti stabili secondo la vigente disciplina contrattuale, come di seguito indicate:

- a) progressioni economiche storicizzate ed effettuate all'interno delle categorie di classificazione in base al previgente Ordinamento professionale del 1° aprile 1999 al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti, mantenute a titolo di "differenziale stipendiale", nonché i differenziali stipendiali attribuiti ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 16.11.2022;
- b) quota di incremento della indennità di comparto nella misura indicata nella colonna 2 e nella colonna 3 della tabella D allegata all'art. 33, comma 4, lett. b) del CCNL 22.01.2004;

Precisato che a seguito sottoscrizione in Delegazione Trattante dell'Ipotesi di CCDI di parte normativa e di parte economica, si procederà, nel rispetto delle disposizioni contenute al comma 7 dell'art. 8 del CCNL 16.11.2022, ad inviare la richiesta di parere al Revisore dei Conti, ai fini del controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001;

Atteso che a partire dal 1° gennaio 2015 è applicato agli Enti Locali il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l'allegato 4/2 al succitato decreto legislativo che detta i principi contabili concernenti la contabilità finanziaria e, in particolare, il punto 5 che disciplina l'impegno di spesa e le regole di copertura finanziaria della spesa;

Accertata la disponibilità finanziaria della spesa sui competenti capitoli del bilancio di previsione 2024, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 29/12/2023;

Dato atto del rispetto dell'art. 9, comma 1 – lett. A) punto 2, della legge n. 102/2009, attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare:

- l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

Visto l’allegato 1 del DPCM del 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, in forza del decreto sindacale n. 41 del 28.12.2023, con il quale è stata conferita allo scrivente la responsabilità del Settore Finanziario, con relativa titolarità della reggenza dei servizi incardinati nella predetta struttura organizzativa e per l’adozione di tutti i provvedimenti inerenti la gestione del rapporto giuridico ed economico del personale;

Dato atto che non sussistono conflitti di interessi ed incompatibilità tra lo scrivente e i destinatari dell’atto e di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6 comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento;

Ritenuto di poter esprimere parere favorevole di regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs N. 267/2000 così come integrato e modificato dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge N. 213 del 7 dicembre 2012, per quanto innanzi rappresentato;

Visto il decreto legislativo N. 33 del 14/3/2013 recante ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Ritenuto di provvedere all’impegno di spesa degli importi necessari al finanziamento degli istituti contrattuali collegati alle risorse stabili;

DETERMINA

1. **Di approvare** la costituzione provvisoria del fondo per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2024, relativamente alle risorse decentrate stabili quantificate in € 93.119,54, che si allega alla presente sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **Di dare atto** che risultano rispettate le prescrizioni contenute nel comma 456 dell'unico articolo della legge n. 147 del 27.12.2013, Legge di stabilità 2014 e che risultano rispettati i vincoli sul contenimento delle risorse destinate al salario accessorio, come previsto dall’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;
3. **di dare atto** che

- la spesa pari ad € 10.301,95 destinata al finanziamento delle progressioni economiche orizzontali risulta impegnate sui rispettivi capitoli di bilancio relativi alla retribuzione tabellare del personale;
 - la somma per il finanziamento dell'indennità di comparto pari ad € 11.832,37 è prevista sui capitoli di bilancio correlati alla retribuzione fondamentale del personale;
4. **di procedere** all'impegno di spesa del restante importo del fondo delle risorse decentrate stabili per € 70.985,22, oltre oneri riflessi e IRAP, per il finanziamento degli istituti contrattuali con carattere di stabilità e di certezza, prevista nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2024/2026, come indicati nel prospetto di seguito riportato;

Eserc.	Descrizione	Importo
2024	Trattamento economico accessorio	€ 70.985,22
2024	Oneri riflessi	€ 16.894,48
2024	IRAP	€ 6.033,74

5. **di procedere** all'impegno di spesa del fondo delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario per un importo di € 10.466,00, oltre oneri riflessi e IRAP, prevista nei rispettivi capitoli del bilancio di previsione 2024/2026, come indicati nel prospetto di seguito riportato;

Eserc.	Descrizione	Importo
2024	Trattamento economico accessorio	€ 10.466,00
2024	Oneri riflessi	€ 2.490,90
2024	IRAP	€ 889,60

6. **di dare atto** che il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione risulta già impegnato con oneri a carico del bilancio in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2024;
7. **di impegnare** il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di risultato per il Segretario Generale e per l'area delle posizioni organizzative, determinato presuntivamente per un importo di € 25.100,00 con oneri a carico del bilancio:

Descrizione	Importo
Trattamento economico accessorio	€ 25.100,00
Oneri riflessi	€ 5.973,80
IRAP	€ 2.133,50

8. **di demandare** al Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica l'avvio della contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2024 e l'adozione dei provvedimenti

conseguenti al presente atto;

9. **di trasmettere** il presente provvedimento al Segretario Generale, Presidente della Delegazione trattante, alle OO.SS. Territoriali e alla RSU Aziendale;
10. **di dare atto** che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio elettronico dell'Ente per 15 giorni consecutivi e ha esecuzione immediata ai sensi dell'art. 183 comma 7 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali, D.Lgs n. 267/2000.

Documento di Consultazione



Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 79 del CCNL del 16/11/2022 per il comparto Funzioni Locali

A decorrere dall'anno 2023, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 67, comma 1 e comma 2 del CCNL 21/05/2018, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche orizzontali storizzate e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 79 del nuovo CCNL del 16/11/2022, la nuova disciplina relativa alla costituzione del fondo per le risorse decentrate si applica dall'anno 2023; dal 1° gennaio di tale anno dovranno pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL 21/05/2018, fatte salve quelle richiamate dalle nuove disposizioni, che di seguito si riportano.

FONDO RISORSE STABILI - TABELLA A

RIFERIMENTI NORMATIVI	Anno 2024
FONDO RISORSE STABILI EX ART. 67 COMMA 1	
Unico importo consolidato derivante dall'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 67, comma 1, del CCNL 21/02/2018;	€ 86.602,00
A DETRARRE	
Riduzione Fondo ex art. 1 comma 456 della legge n. 147/2013	€ 1.931,00
TOTALE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO AI SENSI DELL'ART. 67 - COMMA 1 - DEL CCNL 21/05/2018	€ 84.671,00

Le risorse stabili di cui al precedente periodo sono integrate dagli importi previsti dal comma 2 del medesimo art. 67 del CCNL 21/05/2018, che assumono caratteristiche di stabilità e continuità. Il predetto importo resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

Art. 67 CCNL 2016 – 20018- Comma 2	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015 a decorrere dal 31/12/2018; (Dipendenti in servizio n. 25)	€ 2.080,00
Lettera b) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018	€ 2.128,20
lettera c) . Importo della RIA ed assegni ad personam del personale cessato dal servizio a partire dall'anno 2018	€ 4.140,76
lettera g) . Importo corrispondente a stabili riduzioni delle risorse destinate al lavoro straordinario	
Art. 33 CCNL 2002 – 2005 - Comma 4	
Risorse dal bilancio previste per il finanziamento dell'indennità di comparto prevista dalla colonna (1) della Tabella D	€ 1.122,94
INTEGRAZIONE FONDO RISORSE STABILI EX COMMA 2 ART. 67	€ 9.471,90
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI COMMA 1 EX ART. 67	€ 84.671,00
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2023	
ART. 79 - COMMA 1 - DEL CCNL 2019 - 2021	
Lettera a) - Fondo risorse costituito ai sensi del comma 1 e del comma 2 del CCNL del 21/05/2018	€ 94.142,90
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021; (Dipendenti in servizio n. 21)	€ 1.774,50

Lettera c) - Risorse rese disponibili in caso di aumento della consistenza del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, al fine di garantire l'invarianza del valore medio pro capite del personale in servizio, riferito al 31.12.2018, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPCM del 17.03.2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019.	€ 4.305,02
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 1.342,90
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021	
Dal 1° Aprile 2023 l'importo del comma 1 è integrato con le quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra D3 e D1 e tra B3 e B1, già a carico del bilancio	€ 0,00
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI ART. 79 CCNL	€ 7.422,42
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI STORICO	€ 94.142,90
FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI DALL'ANNO 2023	€ 101.565,32
PROSPETTO GENERALE	
TOTALE RISORSE STABILI	€ 101.565,32
TOTALE RISORSE VARIABILI	
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	€ 101.565,32
Verifica contenimento della spesa ex art. 23, comma 2, del D.lgs. 25.05.2017, n. 75	
DESCRIZIONE	RISORSE NEUTRE
Risorse variabili art.79 - comma 1 DEL CCNL 2019/2021	
Lettera a) - Importo pari ad € 83,20 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015;	€ 2.080,00
Lettera a) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria al 01/03/2018 ex art. 67, comma 2 - lett. b), del CCNL 21/05/2018	€ 2.128,20
Lettera b) - Importo pari ad € 84,50 per il numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018 a decorrere dal 01/01/2021;	€ 1.774,50
Lettera d) - Importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle PEO già attribuite e le posizioni iniziali di categoria previste con le decorrenze indicate dalla Tabella D	€ 1.342,90
ART. 79 - COMMA 1-BIS - DEL CCNL 2019 - 2021 - Quote corrispondenti alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1, già a carico del bilancio	€ 0,00
Art. 80 CCNL 2019 – 2021 - Comma 1 - Ultimo periodo - Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	
Economie risorse stabili non utilizzate del fondo relativo all'anno precedente	€ 0,00
Indennità di comparto - colonna 1 Tabella D del CCNL 22/01/2004	€ 1.122,94
TOTALE RISORSE DA ESCLUDERE	€ 8.448,54
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE STABILI E VARIABILI	€ 101.565,32
FONDO 2024 SOGGETTO A RIDUZIONE EX ART. 23 -COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017	€ 93.116,78
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 10.466,00

FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 68.140,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ART. 33 COMMA 2 DEL D.L. N. 34/2019	€ 5.372,82
FONDO COMPLESSIVO RISORSE DECENTRATE SOGGETTE A RIDUZIONE EX ART. 23 - COMMA 2 - D.LGS. N. 75/2017	€ 177.095,60
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE 2016	€ 84.671,00
FONDO LAVORO STRAORDINARIO	€ 10.466,00
FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ 68.140,00
INTEGRAZIONE EX ART. 33 COMMA 2 DEL D.L. N. 34/2019	€ 5.372,82
LIMITE FONDO EX ART. 23 -COMMA 2 - D.lgs. N. 75/2017	€ 168.649,82
DISPONIBILITA' RISPETTO ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. N. 75/2017	-€ 8.445,78
FONDO RISORSE STABILI ANNO 2024	€ 93.119,54
FONDO RISORSE VARIABILI ANNO 2024	
TOTALE FONDO DESTINATO ALLA CCDI ANNO 2024	€ 93.119,54
FINANZIAMENTO DIFFERENZIALI STIPENDIALI (PEO)	€ 10.301,95
FINANZIAMENTO INDENITA' DI COMPARTO	€ 11.832,37
FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATE ALLA CDI 2024	€ 70.985,22

Documento di Consultazione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 94/2024 del 04/10/2024, avente oggetto:

Costituzione del fondo risorse decentrate stabili, di cui all'art. 79, comma1, del CCNL 16.11.2022, destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2024. Impegno di spesa

Preso d'atto: sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarità contabile.

Documento di Consultazione

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.



04/10/2024 10:33:33
CASTALDI GIOVANNI

DSG N° 00785/2024 del 04/10/2024

12